



NOVITA' NORMATIVE A FAVORE DI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE.

L'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede che, dal **1° gennaio 2026**, i **lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche** (in fase attiva o follow-up precoce) **o da patologie croniche, invalidanti o rare con invalidità pari o superiore al 74%** abbiano diritto, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **a 10 ore annue di permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche.**

Tale diritto è riconosciuto anche ai **lavoratori dipendenti con figlio minorenni affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.**

Requisiti per l'accesso all'indennità previdenziale

Per potere fruire dei permessi orari, la normativa prevede che al **lavoratore (o al figlio minorenne)** sia stato riconosciuto **un grado di invalidità pari o superiore al 74%**, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È richiesto, inoltre, che **il medico di medicina generale o il medico specialista** operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, **apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.**

Indennità economica per i lavoratori del settore privato

Per le 10 ore annue di permesso aggiuntivo spetta **un'indennità economica calcolata secondo le regole previste per la malattia**, ma solo per quanto riguarda la misura dell'importo (non la natura della prestazione, che resta diversa).

Nel settore privato, **l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata tramite conguaglio contributivo.**

L'importo è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG): per ogni ora di permesso, si calcola la retribuzione oraria dividendo la RMGG per le ore lavorative giornaliere e applicando poi tale percentuale.

Adempimenti del lavoratore del settore privato

Dal 1° gennaio 2026, **il lavoratore dipendente che vuole usufruire delle 10 ore annue di permesso aggiuntivo deve farne richiesta al proprio datore di lavoro;** i permessi possono essere fruiti **solo in ore intere.**



Al momento della richiesta, **il lavoratore deve dichiarare**, secondo le modalità previste dal datore di lavoro e nel rispetto della privacy, di **possedere i requisiti di legge**: certificazione medica (del medico di base o specialista di struttura pubblica o accreditata) e riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74%.

Dopo aver utilizzato il permesso, **è obbligatorio presentare al datore di lavoro l'attestazione della struttura sanitaria presso cui sono state effettuate le prestazioni.**

Il lavoratore ha diritto a ulteriori 10 ore annue anche per ciascun figlio minorenni con le stesse patologie, indipendentemente da quelle eventualmente già utilizzate per sé stesso.

Anche in questo caso, al momento della richiesta devono essere dichiarati i requisiti (prescrizione medica e invalidità del figlio almeno del 74%) e, dopo la fruizione, va presentata l'attestazione della struttura sanitaria.

Il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori lavoratori, senza esclusioni reciproche, e, in presenza di più figli, le 10 ore annue spettano per ciascun figlio a ciascun genitore.

Per maggiori informazioni si fa riferimento alla circolare N 152/2025 dell'INPS.

La Cooperativa servizi scuole materne resta comunque a disposizione di ogni chiarimento necessario.